Sen 9. 393/ 218



Ccon. 1824 18

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Potenza, riunita in persona dei seguenti magistrati:

dott. Collazzo Cataldo

-Presidente

dott. Sivilla Eustacchio Roberto - Giudice Ausiliario

dott.ssa Paola Barracchia

- Consigliere rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. R.G. C.A. n. 249/2017, avente ad oggetto: Impugnazione ex art. 35 D.Lvo 25/2008, attribuzione della protezione sussidiaria o umanitaria, e vertente tra:

difeso dall'Avv. Ameriga Maria Vittoria Petrucci presso il cui studio in Rionero è elettivamente domiciliato

APPELLANTE

contro

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., e COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO POLITICO di CROTONE difeso dall' AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO POTENZA, ed elettivamente domiciliato in CORSO XVIII AGOSTO, (P.ZO UFFICI GOVERNATIVI) POTENZA;

APPELLATI

nonchè

PROCURATORE GENERALE in sede

INTERVENTORE

Conclusioni precisate dalle parti come in atti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato il 18.11.2015, l'appellante indicato in epigrafe, cittadino della Nigeria del Sud, impugnava innanzi al Tribunale di Potenza la decisione, notificata il 03.11.2015, con la quale la Commissione Territoriale di Crotone per il riconoscimento della protezione internazionale aveva rigettato la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra, ovvero della protezione sussidiaria, ovvero dei benefici di cui al D. Leg.vo n.286/98.

Nel contraddittorio con il Ministero dell'Interno, e senza l'intervento del PM, l'adito Tribunale, con ordinanza non numerata, depositata in data 14.03.2017, ha rigettato le domande di protezione maggiore e la domanda di protezione umanitaria, compensando le spese di lite tra le parti.

- Per la riforma di tale ordinanza, con atto di citazione tempestivamente notificato, il predetto cittadino nigeriano ha interposto appello avanti a questa Corte, chiedendo il riconoscimento della protezione sussidiaria o umanitaria.
 - Il Ministero, ritualmente evocato, si è costituito contestando nel merito la fondatezza delle domande.
 - Il Procuratore Generale in sede, in data 9.05.2017 esprimeva "parere contrario" all'accoglimento del gravame, senza indicare elementi ostativi alla eventuale concessione di misure di protezione.

Precisate le conclusioni riportate in epigrafe, all'udienza collegiale del 28.11.2017, la causa è stata trattenuta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

NZ

3. Dal verbale di audizione innanzi alla Commissione territoriale risulta che lo straniero è nato e vissuto nello Stato nigeriano il 14.02.1988 ed in Libia ha lavorato in un autolavaggio; ha dichiarato di aver lasciato la Nigeria e di essere giunto in Italia, il 7.12.2014, dopo aver attraversato la Libia; di avere dovuto lasciare la Nigeria per ragioni di sicurezza e di incolumità fisica; racconta, infatti, di essere stato costretto a fuggire a causa dei problemi sorti nell'ambito universitario: apparteneva ad un gruppo studentesco chiamato EYA e a seguito di elezione del presidente, il gruppo si scontrava con l'altro gruppo rivale chiamato TWO BLACKS. Dopo una rissa, uno dei leader del Two Blacks morì. Fu dunque minacciato di morte e ricercato, e per sfuggire al gruppo rivale, lasciò il proprio Paese insieme alla sorella. Arrivò prima in Libia e poi in Italia, tuttavia nel tragitto la sorella morì annegata, come tanti altri.

Il Tribunale di Potenza, con la decisione impugnata, superate le questioni pregiudiziali sulla presunta violazione delle garanzie procedimentali (omessa violazione del diritto di difesa) e dopo aver ripercorso i presupposti sottesi alle distinte domande presentate, ha ritenuto inesistenti le condizioni legittimanti l'adozione dei provvedimenti richiesti ed ha rigettato tutte le istanze.

Avverso detta decisione propone appello lo straniero, ribadendo la sussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria, o in subordine per quella umanitaria.

Per ciò che in questa sede interessa, il Tribunale, in totale assenza di motivazione, ha rilevato:

- a) che la vicenda non è riconducibile alle ipotesi che sono a fondamento dello status di rifugiato e che non sussistono le condizione per il riconoscimento della protezione sussidiaria;
- b) che neppure sussiste una situazione di vulnerabilità, non rientrante nelle misure tipiche, che possa giustificare il riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

L'appellante lamenta che il giudice di prime cure sia ricorso ad una serie di concetti astrattamente inquadrabili in ognuno dei tipi di protezione senza motivare l'assenza dei presupposti nel caso di specie.

Di talché, afferma che il Tribunale non ha verificato la condizione di persecuzione sulla base di fonti esterne, né ha valutato la situazione del paese d'origine, in cui persiste un conflitto armato, né, ancora, ha valutato, attraverso i



poteri officiosi istruttori, che nel sud della Nigeria tuttora persistono scontri molti violenti tra gli appartenenti alle cd "confraternite". Infine invoca la protezione umanitaria tenuto conto delle violenze fisiche e psicologiche affrontate per raggiungere l'Italia, violenze subite soprattutto in Libia

L'appello merita accoglimento nei limiti che si vanno ad evidenziare.

Le COI (Country of Origin Information) disponibili portano ad escludere che nella parte meridionale della Nigeria (dalla quale il richiedente proviene) possa dirsi in atto una situazione di violenza indiscriminata, in situazione di conflitto interno o internazionale, dalla quale possa derivare minaccia grave o individuale alla vita o alla persona.

Secondo il Rapporto del Segretario Generale dell'ONU sulle attività nell'Ufficio delle Nazioni Unite nell'Africa occidentale e nel Sahel¹ del 23 giugno 2016, gli attacchi di Boko Haram continuano nel bacino del Lago Chad in Nigeria, Camerun e Niger, mentre sono diminuiti nel Chiad (par. 16). La situazione della sicurezza nel bacino del Lago Chad continua ad essere fonte di preoccupazione, nonostante le vittorie militari ottenute lungo il confine fra Nigeria e Ciad. 78 attacchi di Boko Haram sono stati segnalati da gennaio in Camerun, Ciad, Niger e Nigeria che hanno provocato la morte di 700 persone, a fronte di 1.200 vittime nel 2015. Gli Stati di Kano, Jigawa e Bauchi in Nigeria sono stati largamente risparmiati da attacchi, con un positivo cambiamento rispetto al 2015. Al contempo, gli Stati di Borno e Yobe hanno sopportato molteplici raid e attacchi suicidi che hanno preso di mira villaggi e postazioni militari (par. 22).

Secondo il Rapporto sul terrorismo in Nigeria 2015², del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti (pubblicato il 2 giugno 2016), Boko Haram ha continuato a perpetrari rapimenti, omicidi, attacchi dinamitardi su obiettivi civili e miliari nel nord della Nigeria, provocando migliaia di morti, feriti, e perdita di beni del 2015. Gli Stati in cui gli attacchi sono accaduti più frequentemente sono nella Nigeria del nord-est, particolarmente Adamawa, Borno e Yobo. Altri attacchi sono stati effettuati negli stati di Bauchi, Gombe, Kaduna, Kano, Niger, Plateau e Taraba, nonché nel Territorio della Capitale Federale. La Nigeria e i paesi vicini hanno continuato la loro azione

² United States Department of State, Country Reports on Terrorism 2015 - Nigeria, 2 June 2016, available at: http://www.refworld.org/docid/57518d9b9.html



¹ UN Security Council, Report of the Secretary-General on the activities of the United Nations Office for West Africa and the Sahel, 23 June 2016, S/2016/566, available at: http://www.refworld.org/docid/5774ba184.html

militare, costringendo il gruppo terroristico ad abbandonare alcuni territori controllati in precedenza (cfr. Overview).

Nel Rapporto 2015/2016 sulla Nigeria di Amnesty International, nel paragrafo dedicato al Conflitto armato si afferma che Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e contro l'umanità nel nord-est del paese, uccidendo migliaia di civili. In gennaio il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno nel Borno state. I militanti di Boko Haram hanno ucciso deliberatamente civili, in particolare uomini in età militare, imprigionato altri e distrutto edifici. Nell'attacco di Baga, Boko Haram ha ucciso migliaia di civili in quello che può essere definito l'attacco più sanguinoso fino ad oggi.

Human Right Watch, nel Rapporto 2017 sulla Nigeria³ pubblicato il 12 gennaio 2017, afferma che cambiamenti nel comando militare e un miglior coordinamento regionale ha consentito un consistente arretramento del gruppo di Boko Haram, costringendolo a cedere gran parte dei territori controllati nel nord-est. Il gruppo tuttavia continua a commettere crimini contro civili.

Quanto al sud del paese, il Rapporto segnala unicamente che la risposta del governo alle agitazioni separatiste nello stato di Biafra e attività militanti nel Delta del Niger hanno provocato decine di morti e la distruzione di intere comunità.

Alla luce di questi elementi è possibile quindi affermare:

- a) che il fenomeno terroristico in atto nel paese sia fondamentalmente limitato alle zone del nord-est con alcune ripercussioni negli stati centrali della Nigeria;
- b) che è pertanto da escludere che tale situazione, non replicata nella zona meridionale del paese, possa fondare i presupposti per ritenere che nella zona di provenienza del richiedente sia in atto una situazione di violenza generalizzata, per effetto di un conflitto interno, pur non potendo in assoluto escludere isolati attacchi di natura terroristica.

A ciò si aggiunga che, i sensi dell'art. 2, lett. g) ed h) del D. Lgs. 251/2007, la protezione sussidiaria spetta al cittadino di un Paese non appartenente all'Unione Europea o apolide che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come

Mg

Human Rights Watch, World Report 2017 - Nigeria, 12 January 2017, available at: http://www.refworld.org/docid/587b582c13.html

rifugiato, ma nei cui confronti sussistano fondati motivi per ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno.

Per danno grave (art. 14) deve intendersi: a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante; c) la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

L'esame deve, nel caso concreto, essere limitato alla disposizione dell'art. 14 lett. c).

A tale proposito, occorre considerare:

- a) che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 30 gennaio 2014, Diakité v. Commissairegénéralauxréfugiés et auxapatrides, C-285/12, ha affermato che l'articolo 15, lettera c), della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione;
- b) che la stessa CGUE, con la sentenza 17 febbraio 2009, Elgafaji v. Staatssecretaris van Justitie, C-465/07, ha affermato che *l'art. 15, lett. c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, in combinato disposto con l'art. 2, lett. e), della stessa direttiva, deve essere interpretato nel senso che:*

mg

- l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere specifico oggetto di minaccia a motivo di elementi peculiari della sua situazione personale;
- l'esistenza di una siffatta minaccia può essere considerata, in via eccezionale, provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali competenti cui sia stata presentata una domanda di protezione sussidiaria o dai giudici di uno Stato membro ai quali venga deferita una decisione di rigetto di una tale domanda, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia.

Da tali pronunce si ricava, quindi:

- a) che deve essere accertata l'esistenza di un conflitto armato interno quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro,
- b) che, nel caso di conflitto, la minaccia grave ed individuale alla persona sussiste senza che sia necessario provare che tale minaccia sia diretta e specifica alla persona per motivi che attengono alla sua situazione personale;
- c) che il grado di violenza indiscriminata del conflitto può essere assunto a prova della minaccia quando raggiunga tale livello da far ragionevolmente ritenere che se il civile rientri nel suo paese o nella zona interessa, per la sua sola presenza, è concreto il rischio di subire tale minaccia.

Tanto premesso, occorre pur sempre considerare che, ai fini dell'applicazione dell'art. 14 lett. c) del D. Lgs. 251/2007, è necessario che il ricorrente esponga una situazione personale e alleghi una situazione del Paese di provenienza dalle quali emergano e siano fatte valere, quale presupposto della domanda di protezione, sia l'esistenza di un conflitto interno o internazionale, sia una situazione di violenza indiscriminata causata da tale conflitto.

In altri termini, non pare alla Corte che l'esistenza del conflitto armato e la situazione di violenza indiscriminata possano essere poste alla base del

Mg

riconoscimento della protezione sussidiaria allorquando il richiedente, con l'esposizione dei fatti che lo riguardano, rappresenti una situazione personale che non è in alcun modo collegata né all'esistenza del conflitto, né alla situazione di violenza indiscriminata che, a causa di tale conflitto, possa rappresentare una minaccia grave ed indiscriminata alla persona, per quanto non diretta e specifica per motivi che attengano alla sua situazione personale.

Così peraltro si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità: la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all'applicazione del principio dispositivo, sicché il ricorrente ha l'onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l'impossibilità per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio. (Nella specie, la S.C., nel rigettare la censura relativa al mancato utilizzo dei poteri officiosi da parte del giudice di merito, evidenziava che il ricorrente non aveva nemmeno allegato "la violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" esistente in Nigeria e di cui all'art. 14, lett. c), del d.lgs. n. 251 del 2007, fatto costitutivo di particolare ipotesi di protezione sussidiaria) (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19197 del 28/09/2015, Rv. 637125).

Nel caso di specie, il richiedente ha esposto, dinanzi alla Commissione una situazione in cui nemmeno è prospettato il "danno grave", inteso nel senso appena chiarito.

L'appellante lamenta che il Tribunale abbia omesso di considerare il timore, manifestato dal richiedente, di subire ritorsioni da parte di una setta cultista denominata Two Black

La questione della minaccia proveniente da una setta cultista merita maggiore approfondimento.

Nel Rapport de mission en République fédérale du Nigeria du 9 au 21 septembre 2016 del Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)⁴ si afferma, con riferimento ai culti e alle società segrete:

Diversi interlocutori (Okechukwu Uwaezuoke, un giornalista straniero con sede a Lagos, e membro di un ufficio di rappresentanza diplomatica a Abuja) sottolineano

⁴consultabile sul sito Refworld http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=Office%20fran%C3%A7ais%20de%20protection%20des%20r%C3%A9fug i%C3%A9s%20et%20apatrides%20(OFPRA)&skip=0&query=vikings&coi=NGA&searchin=fulltext&sort=date



che il cultismo è emerso come un flagello, trattandosi di organizzazioni di carattere mafioso con violentissime procedure di iniziazione e protagoniste di attività illegali.

Il fenomeno non si limita agli ambienti universitari. Si tratta, secondo un giornalista straniero con sede a Lagos, di un "fenomeno ben noto e diffuso". Okechukwu Uwaezuoke (oggi) indica che ci sono vittime collaterali tra la popolazione durante le guerre tra confraternite rivali: "Sanguinosi conflitti scoppiano fra due gruppi rivali. E la loro influenza è estesa oltre le mura delle università. Questo spiega l'esistenza di culti nelle strade di Lagos". Secondo Nigeria: sociétés secrètes traditionnelles et confraternités étudiantes, Ofpra, 27.02.2015, rapporto pubblicato dallo stesso ufficio francese, esiste in Nigeria una Supreme Vikings Confraternity (SVC) creata nel 1982 da ex membri della confraternita Buccaneers dell'Università di Port Hancourt⁵.

Secondo il *Country of Origin Information Report – Nigeria* dell'*Home Office* del Regno Unito:

Le confraternite e i culti sono simili quanto alle origini, ma differiscono quanto all'area di attività. I primi sono piccoli gruppi che nascono all'interno di istituzioni accademiche. Le loro origini risalgono alle "fraternities", composte inizialmente da gruppi di uomini con interessi simili, poi sviluppate negli ultimi due decenni in gruppi armati spesso coinvolti in attività criminali. Le confraternite operano nei campus, mentre i gruppi cultisti affiliati operano all'esterno. Le loro attività tendono a localizzarsi nelle vicinanze delle università.

Il termine "culto" è usato molto liberamente in Nigeria, e può riferirsi a qualsiasi gruppo organizzato caratterizzato dalla segretezza dell'organizzazione e/o dal modello operativo. Il termine implica inoltre una dimensione religiose, generalmente connessa alla pratica del juju. Le organizzazioni variano dalla famosa società segreta Ogboni a confraternite universitarie, tutte indicate con il termine "culto" dai media nigeriani. I culti e le organizzazioni segrete sono diffuse nel sud della Nigeria, e in misura considerevolmente minore nel nord. In Nigeria si ritiene generalmente che coloro che persone potenti costituiscono reti segrete in cui la cospirazione e l'abuso di potere sono strumenti abituali.

MZ

⁵ Reperibile al seguente indirizzo: http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=56d93fa84&skip=0&query=vikings&coi=NGA &searchin=fulltext&sort=date

Pseudo – confraternite o gruppi cultisti universitari quali i Supreme Vikings, Black Axe e la Klansmen Konfraternity furono fondate negli anni Ottanta come organizzazioni collaterali dell'esercito e a loro volta crearono gruppi cultisti di strada. Questi ultimi controllano il territorio ed alcune attività illecite come il traffico di droga.

I Vikings figurano nella lista dei gruppi cultisti dichiarati illegali dal Secret Cult and Similar Activities Prohibition Law 2004.

Anche nel documento "EASO – NIGERIA COUNTRY FOCUS" di giugno 2017, un intero capitolo è dedicato al fenomeno delle società segrete e dei *cults*.

In esso si afferma, fra l'altro, che a partire dagli anni Novanta, gruppi universitari sono generalmente diventati bande criminali, dette da Ellis "movimenti anti-sociali" ... temuti per i loro comportamenti violenti sia contro altri studenti che contro lo staff universitario. In una certa misura, sono diventati anche organizzazioni criminali fuori dall'ambito universitario, sia mediante attività criminali di studenti fuori dai campus, sia quando i membri del cult continuano ad essere parte dello stesso e delle sue attività dopo aver terminato l'università, e ciò particolarmente nel Delta del Niger⁶.

Alla confraternita denominata Eiye (or Aiye) è infine dedicato uno studio del *Immigration and Refugee Board of Canada* pubblicato nell'aprile del 2016, nel quale sono descritti le origine, la struttura, lo scopo, la dirigenza, i metodi di cooptazione, le aree di attività e la risposta statuale⁷.

La natura violenta e le attività criminali del gruppo sono, in tale ultimo documento, largamente comprovate.

A m

⁶ By the 1990s, these had generally deteriorated into ruthless criminal gangs, what Ellis calls an 'anti-social movement' (426). These groups also practice juju, but are mainly feared for their very violent behaviour both towards other students and university staff. To a certain extent, they have also moved into organised crime outside the universities – both through student members' criminal activities outside campus, i.e. hired as thugs by local politicians at political rallies, and when cult members continue being part of the cult and their activities even after finishing university, especially in the Niger Delta

⁷ Canada: Immigration and Refugee Board of Canada, Nigeria: The Eiye confraternity, including origin, purpose, structure, membership, recruitment methods, activities and areas of operation; state response (2014-March 2016), 8 April 2016, NGA105490.E, available at: http://www.refworld.org/docid/5843fa644.html

La vicenda narrata dal ricorrente, quanto alle minacce subite dai cultisti del Two Black può dirsi sotto tale profilo riscontrata.

Quanto alla credibilità del ricorrente, questa Corte osserva (in aderenza alle regole in tema di procedura per la determinazione dello status di rifugiato fissate nel Handbook and Guidelines on Procedures and Criteria for determining Refugee Status pubblicato dall'UNHCR a dicembre 2011), che il richiedente ha fatto ogni ragionevole sforzo per convalidare il suo racconto; che il suo racconto può essere riscontrato per quanto affermato in precedenza, in relazione alla situazione generale del paese di origine; che occorre pur sempre tener conto della circostanza che è difficilmente possibile per un rifugiato "provare" ogni parte del suo caso e, quindi, che se ciò costituisse un requisito la maggioranza dei rifugiati non sarebbe riconosciuta come tale, per cui è frequente la necessità di concedere al richiedente il beneficio del dubbio.

Tale beneficio deve essere riconosciuto giacché tutte le prove disponibili sono state ottenute e controllate e l'ufficio è soddisfatto in ordine alla generale credibilità del richiedente alla luce delle sue dichiarazioni coerenti, plausibili, e non contraddittorie con i fatti generalmente conosciuti⁸.

Inoltre, l'art. 3 comma 5 del D. Lgs. 251/2007 stabilisce che qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) il richiedente ha

HANDBOOK AND GUIDELINES ON PROCEDURES AND CRITERIA FOR DETERMINING REFUGEE STATUS, par. 202 - 203

9 m

After the applicant has made a genuine effort to substantiate his story there may still be a lack of evidence for some of his statements. As explained above (paragraph 196), it is hardly possible for a refugee to "prove" every part of his case and, indeed, if this were a requirement the majority of refugees would not be recognized. It is therefore frequently necessary to give the applicant the benefit of the doubt. 204. The benefit of the doubt should, however, only be given when all available evidence has been obtained and checked and when the examiner is satisfied as to the applicant's general credibility. The applicant's statements must be coherent and plausible, and must not run counter to generally known facts.

presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile. Nel valutare l'attendibilità del minore, si tiene conto anche del suo grado di maturità e di sviluppo personale.

Questa Corte osserva, a tal proposito, che le dichiarazioni rese dal ricorrente appaiono coerenti e plausibili.

Sotto il profilo della tempestività, emerge che il richiedente abbia avanzato immediata richiesta dopo il suo ingresso in Italia.

Gli unici riscontri effettuati riguardano la situazione generale del Paese d'origine e sotto tale profilo il racconto può essere considerato attendibile.

Ciò porta all'accoglimento del motivo di appello, con il riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Occorre doverosamente osservare che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che occorre sempre spiegare perché fatti narrati dal ricorrente, ritenuti inidonei a fondare la concessione dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sarebbero altresì insuscettibili di giustificare la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, ancorché rappresentino un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del fumus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria (cfr. Cass. Sez. VI, sent. n. 21903/2015, in motivazione).

Il principio di *non refoulement* attiene alla protezione del rifugiato in quanto vieta allo Stato di respingere o espellere il richiedente verso il paese d'origine nel quale la vita o la libertà possa essere oggetto di minaccia. A differenza dell'asilo, che si applica a coloro che sono in grado di provare il timore di persecuzioni derivante dall'appartenenza ad una determinata categoria, tale principio si applica genericamente in situazioni nelle quali l'espulsione dovrebbe avvenire verso zone di guerra e in altri casi di disastri locali.

In altri termini, la protezione cd. umanitaria costituisce una misura residuale, applicabile sia nel caso in cui si accerti una situazione che, di per sé considerata, è



astrattamente inquadrabile in una di quelle che costituiscono motivo di persecuzione e che tuttavia, per le circostanze del caso concreto, non sia di tale gravità da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato; sia nel caso in cui venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo⁹; sia, infine, per situazioni diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, per la sussistenza di gravi motivi umanitari evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria¹⁰ ovvero da applicarsi in condizioni di vulnerabilità anche non coincidenti con le ipotesi normative delle misure tipiche (cfr., in tale ultimo senso, Cass. sez. VI sent. n. 3347/2015).

Per altro verso, al fine di accertare la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, il giudice della protezione internazionale può valutare le medesime circostanze sulla base delle quali ha escluso il riconoscimento delle due misure maggiori, non essendo necessario dedurre fatti o ragioni diverse od alternative,

(M)

⁹ In tema di protezione internazionale dello straniero, quando, in sede di valutazione giudiziale delle condizioni necessarie ai fini della concessione della misura della protezione sussidiaria, venga accertata l'esistenza di gravi ragioni di protezione, reputate astrattamente idonee all'ottenimento della misura tipica richiesta ma limitata nel tempo, (ad esempio, per la speranza di una rapida evoluzione della situazione del paese di rimpatrio o per la stessa posizione personale del richiedente, suscettibile di un mutamento che faccia venire meno l'esigenza di protezione), deve procedersi, da parte del giudice, al positivo accertamento delle condizioni per il rilascio, della minore misura del permesso umanitario, che si configura come doveroso da parte del Questore (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011, Rv. 619703 - 01)

¹⁰ Il nuovo sistema di protezione internazionale dello straniero, instaurato dalle Direttive CE 2004/83 e 2005/85, così come recepite nei d.lgs. 19 novembre 2007 n.251 e 28 gennaio 2008, n.25, ha introdotto una nuova misura tipica, la protezione sussidiaria, che può essere riconosciuta anche quando sussista il rischio effettivo di essere sottoposto a pena di morte, tortura o trattamenti inumani e degradanti. (art. 3 CEDU). Ne consegue che il positivo riscontro di tali condizioni non costituisce più una condizione idonea soltanto al rilascio del permesso di natura umanitaria, già previsto nell'art. 5 sesto comma e 19 primo comma d.lgs. n. 286 del 1998, ma dà diritto ad un titolo di soggiorno stabile, triennale ed alla fruizione di un ampio quadro di diritti e facoltà (accesso al lavoro, allo studio, alle prestazioni sanitarie). Tuttavia, tale coincidenza di requisiti, pur essendo riconosciuta espressamente dalla previsione della convertibilità, al momento dell'entrata in vigore della nuova normativa, dei permessi umanitari preesistenti in protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 251 del 2007, non esclude, nell'attuale sistema delle misure di protezione internazionale, la tutela residuale costituita dal rilascio di permessi sostenuti da ragioni umanitarie o diverse da quelle proprie della protezione sussidiaria o correlate a condizioni temporali limitate e circoscritte, come previsto dall'art. 32, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008, ai sensi del quale le Commissioni territoriali, quando ritengano sussistenti gravi motivi umanitari (evidentemente inidonei ad integrare le condizioni necessarie per la protezione sussidiaria) devono trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno (Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4139 del 18/02/2011, Rv. 616948 - 01)

senza che assuma alcun rilievo la possibilità per il richiedente di spostarsi in un'area geografica diversa del paese d'origine (cfr. Cass. sex. VI ord. n. 15466/2014).

Nella fattispecie concreta all'esame, non è possibile riconoscere al richiedente la protezione sussidiaria, giacché la vicenda descritta non costituisce presupposto per ritenere integrato il danno grave, così come definito dall'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007 (condanna a morte o esecuzione della pena di morte; tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante; minaccia grave alla vita o alla persona derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale).

E tuttavia, si è in presenza di una situazione che, di per sé considerata, è astrattamente inquadrabile in una di quelle che costituiscono motivo di persecuzione e che tuttavia, per le circostanze del caso concreto, non sia di tale gravità da integrare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato¹¹.

Le spese del presente grado di giudizio rimangono integralmente compensate fra le parti, in considerazione della circostanza che sono riscontrabili tuttora forti contrasti giurisprudenziali in materia, soprattutto con riferimento alla condizione di vulnerabilità e al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, talvolta riconosciuto anche sulla sola considerazione della condizione di povertà.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato il 14.04.2017 da avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. resa dal Tribunale di POTENZA non numerata depositata il 14.03.2017 nei confronti del MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro in carica, e dalla COMMISSIONE TERRIRORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CROTONE, così dispone:

 a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riconosce a il diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;

& M

¹¹ La Corte di Appello di Bari (sent. n. 1693/2017 pubblicata il 26.10.2017) ha riconosciuto lo status di rifugiato al richiedente, perseguitato per motivi di religione, nel caso in cui questi ha dichiarato di essere fuggito dalla Nigeria per il timore di essere ucciso dai membri degli Ogboni Fraternity dal momento che egli si era rifiutato di entrare a farvi parte.

- b) dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore di Potenza per il rilascio del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie nei confronti del richiedente;
 - c) compensa integralmente fra le parti le spese di lite.

Così deciso in Potenza nella Camera di Consiglio del 19.06.2018

Il Cons. estensore

Il Presidente

Dr. Paola Barracchia

Peole Bervecele

Dr. Cataldo C. Collazzo

Putael Dal

Depositato in Cancellerio in

1 9 GIU. 2018

Il Direttore di Sezione di Cancelleria

IL FUNZIONARIO (IUDIZIARIO Dr.ssa Simonetta Rufino